



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE**

ALL' I.R.P.E.F.

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Approvato con deliberazione C.C. n. 36 del 28 maggio 2012

Modificato con deliberazione C.C. n. 19 del 14 aprile 2020

Modificato con deliberazione C.C. n. 19 del 8 marzo 2022

Modificato con deliberazione C.C. n. ... del ... 2024

COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

Articolo 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), istituita nel Comune di Monteriggioni con deliberazione C.C. n. 17 del 27.02.1999.
2. Tale addizionale viene stabilita, così come previsto dallo articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1, comma 142 e comma 143 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006;

Articolo 2

SOGGETTI PASSIVI

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1 gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di Monteriggioni.

Articolo 3

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 non può eccedere la misura massima stabilita dalle norme vigenti.
2. Nel Comune di Monteriggioni, a decorrere dall'anno 2025, le aliquote da applicare sono così differenziate:

Fascia di reddito	Aliquota
Da 0 a 28.000	0,55%
Da 28.001 a 50.000	0,60%
Oltre 50.000	0,65%

3. Le predette aliquote si intendono confermate anche per gli anni successivi, salvo diversa modificazione da adottarsi nei termini e con le modalità di cui all'art. 1, comma 4, del D.Lgs 360/1998.

Articolo 4

ESENZIONE

1. A decorrere dall'anno 2025, l'addizionale non è dovuta se il reddito imponibile complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, è inferiore o uguale ad € 15.000,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione suddetta, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando al reddito imponibile complessivo le aliquote di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento.

Articolo 5

VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e dall'art. 1, comma 143, della legge 296/2006.
2. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 6

DISPOSIZIONI FINALI

1. La deliberazione di approvazione del regolamento dovrà essere pubblicata nell'apposito sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002 e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi.

